



ACCORDO
SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE
DERIVANTE DA PROVENTI DELL' ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
AREA SANITA'

Premessa

Richiamati

- l'art.5 lettera e) del Decreto Presidente Consiglio Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività' libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale"; così come richiamato dall'art. 116 comma 2, lett. i) del CCNL dell'area Sanità del 19/12/2019 nella parte in cui prevede la costituzione di un fondo di perequazione da destinare ai dirigenti medici, e veterinari appartenenti alle discipline/aree/UU.OO. che abbiano una limitata possibilità di esercizio di attività libero professionale intramuraria, discipline individuate in sede di contrattazione integrativa;
- l'art. 116 comma 2, lett. i) del CCNL dell'area Sanità del 19/12/2019 in relazione ai criteri per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi;
- l'art.21 dell'Atto Aziendale di regolamentazione della attività libero professionale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 255 in data 11 dicembre 2017;

Dato atto che il fondo previsto dal DPCM citato viene determinato accantonando una quota pari al 5% delle tariffe delle prestazioni effettuate in libera professione intramuraria, al netto delle quote a favore dell'Azienda a copertura dei costi per l'esercizio della suddetta attività;

Valutata l'esigenza di aggiornare l'accordo in essere in ragione sia delle mutate modalità partecipative all'attività libero-professionale sia dei mutati criteri applicativi relativi al fondo di perequazione, diretta conseguenza della sottoscrizione del CCNL 19/12/2019 unico per tutta l'Area Sanità.

Dopo approfondito confronto

LE PARTI

condividono i seguenti criteri di ripartizione del fondo di perequazione:

Fondo unico (superamento distinzione Ambulatoriale + Degenza) con valorizzazione su base annua

A regime il fondo di perequazione (dall' anno 2024) sarà integrato strutturalmente dalla quota parte del fondo di collaborazione in ragione dei dirigenti migrati, previa informazione alle OO.SS. , nel 2023 sarà previsto spostamento equivalente.

Al fine di garantire una corretta proporzione tra le quote del fondo di perequazione e le quote del fondo di collaborazione la quota 1 del fondo di collaborazione non potrà essere superiore al 75% della quota 0,8 del fondo di perequazione a decorrere dall'applicazione dei nuovi requisiti per il fondo di perequazione (2023).

Specificità

Sbarramento 20.000 € compensi ALP per anno per tutti, ad **eccezione anestesisti** per i quali lo sbarramento è 40.000 € a condizione che i compensi derivanti da attività ambulatoriale siano = 0 (se vi sono proventi su tale attività lo sbarramento applicato è 20.000 €).

Peso quote nel rispetto dei ruoli e delle specificità professionali, definite come segue:

quota 1 per tutti i dirigenti medici e veterinari - a prescindere dalla UO di appartenenza - che non abbiano istituzionalmente possibilità di accedere alla libera professione;

quota 0.8 per tutti i dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie a prescindere dalla UO di appartenenza che non abbiano possibilità di accedere alla libera professione neanche potenzialmente;

quota 0.6 per tutti i dirigenti medici che hanno possibilità di accedere ai proventi libera professione a prescindere dalla UO di appartenenza, nel rispetto dello sbarramento generale sopra definito;

quota 0.4 per gli anestesisti in quanto professionisti che hanno possibilità di accedere ai proventi di libera professione e per i quali è previsto uno sbarramento specifico.

Le parti si riservano la verifica della piena coerenza dei criteri sopra definiti, successivamente alla prima applicazione su base annua dell'accordo.

Bologna,05.09.2023

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	OO.SS. DIRIGENZA AREA SANITÀ	
FIRMATO	AAROI EMAC	FIRMATO
	ANAAO ASSOMED	FIRMATO
	CIMO	FIRMATO
	FP CGIL	FIRMATO
	FVM	FIRMATO
	UIL MEDICI	FIRMATO

